

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 07/07/2023

FATTO

Con ricorso pervenuto il 12.04.2023 la ricorrente espone di avere estinto anticipatamente: nel 2021, in corrispondenza della rata n. 63, un finanziamento mediante cessione del quinto della pensione sottoscritto nel 2016. Chiede all'ABF di disporre il rimborso da parte dell'intermediario dell'importo complessivo di € 2.100,85, oltre interessi dal reclamo, per spese istruttoria (€ 166,67), commissione intermediazione creditizia (€ 1.069,33) e commissioni intermediario incaricato (€ 864,85).

Chiede anche il rimborso della commissione di estinzione anticipata (€ 107,27), delle quote eventualmente trattenute dall'intermediario dopo l'estinzione e di € 200,00 a titolo di spese di assistenza difensiva per la predisposizione del ricorso.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Afferma che, come già rappresentato con il riscontro al reclamo, il credito spettante alla ricorrente è pari ad € 575,80 di cui: spese *up front* di istruttoria: € 77,64; spese *up front* relative alle commissioni dell'intermediario del credito: € 498,16. Tali importi sono stati calcolati - in relazione alla parte non maturata dei costi trattenuti in fase di erogazione del finanziamento - secondo il criterio della curva degli interessi. In relazione alle spese di istruttoria, l'intermediario si rende disponibile, in via transattiva, ad accreditare, nell'immediatezza, la somma pari a € 77,64 alla ricorrente. In relazione alle spese relative alle commissioni dell'intermediario del credito, si osserva che la somma di € 498,16 deve essere chiesta all'intermediario del credito che ha percepito la provvigione in relazione alla pratica in oggetto.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento estinto anticipatamente.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 “La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.

La Corte ha quindi affermato che *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”*. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis” (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi*

recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Nel caso di specie, con riferimento alla natura delle commissioni, osserva il Collegio, in conformità ad un proprio precedente in termini (dec. n. 1829/21) che dall'esame delle previsioni contrattuali emerge che la commissione finanziaria di gestione sia da qualificarsi come *recurring*, in quanto relativa ad attività continuative; le commissioni di intermediazione siano da qualificarsi come *up front*. (con riferimento a tali costi, l'intermediario ha calcolato l'importo dovuto pari ad € 498,16, affermando però che tali rimborsi debbano essere richiesti all'intermediario del credito che ha percepito la provvigione); le spese istruttorie siano da qualificarsi come *recurring*, in ragione del richiamo agli *"oneri di gestione e controllo della rete di vendita"* (con riferimento a tali costi l'intermediario si è reso disponibile ad accreditare, in favore del ricorrente, l'importo di € 77,64).

Nello schema contrattuale in esame il TAN (pari al 6,04%) incorpora anche le "commissioni finanziarie di gestione" di cui alla lett. C). Il contratto specifica altresì che una quota del TAN (4,15%) costituisce il tasso nominale degli interessi corrispettivi, mentre un'altra quota (1,89%) è imputabile alle predette commissioni. Entrambi i costi (interessi e commissioni) non vengono trattenuti anticipatamente dal finanziatore, ma versati dal mutuatario rata per rata. Infatti, in sede di contratto viene precisato che tale voce di costo, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del contratto di finanziamento è stata *"calcolata anch'essa a scalare, congiuntamente agli interessi, al tasso nominale annuo per essa indicato"*. Sul punto, si rammenta che secondo gli *"Orientamenti di vigilanza"* del 2018 sulle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto, *"schemi tariffari che incorporano nel tasso annuo nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento contro CQS rappresentano una buona prassi di mercato. Sebbene imperniata su un'informativa non analitica, tale soluzione, che si caratterizza per la presenza di un limitato numero di commissioni, quando non del tutto assenti, assicura una maggiore tutela del cliente poiché: i) tutti gli oneri incorporati nel tasso sono sempre oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata a prescindere dalla loro natura; ii) semplifica la struttura tariffaria e la rende più comprensibile"*.

In merito al criterio di rimborso della commissione finanziaria di gestione questo Collegio (conformemente alla propria decisione 5629/23) ritiene si debba applicare il criterio contrattuale.

Alla luce di quanto sopra rilevato e in considerazione di quanto già rimborsato al ricorrente, l'intermediario è tenuto a rimborsargli € 664,81, secondo quanto risulta dalla presente tabella

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	108	rate scadute	63	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	45	TAN	6,04%						
Denominazione oneri	% rapportata al TAN		19,41%						
Spese di istruttoria lett. F				400,00 €	Recurring	Pro rata temporis	166,67 €		166,67 €
Commissioni di intermediazione lett. E				2.566,40 €	Up front	Curva degli interessi	498,14 €		498,14 €
Commissione finanziaria di gestione Lett. C				2.075,64 €	Recurring	Criterio contrattuale		//	
Totale									664,81 €

Non si accoglie la domanda di rimborso delle quote eventualmente trattenute dall'intermediario dopo l'estinzione, in quanto non v'è prova della loro esistenza.

Non si accoglie neppure la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale, in quanto non formulata con il reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 664,81, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI